

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI DELL'AFRICA ITALIANA

13.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 30 GIUGNO 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ASQUINI**

INDICE

	Pag.
Per gli eventi vittoriosi in Africa settentrionale	97
PRESIDENTE.	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione per acclamazione</i>):	
Estensione al Corpo di polizia dell'Africa italiana dell'obbligo dei Comuni di somministrare alloggi militari. (2017)	97
DURINI, <i>Relatore</i> .	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Pagamenti per conto della Cassa militare di Gimma (2018)	98
RACHELI, <i>Relatore</i> - RINALDI, AGHEMO, CEGCONI, PRESIDENTE, DURINI, TEGCHIO, VITALI CARLO.	

La riunione comincia alle 12.

PRESIDENTE comunica che sono assenti, per mobilitazione, i Consiglieri nazionali: Boidi, Clavenzani, Coselschi, Dallari, Diaz Marcello, Gradi, Parodi e Vagliano.

Sono in congedo i Consiglieri nazionali: Fossa, Lunelli e Mirabelli.

GIUNTI PIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Per gli eventi vittoriosi in Africa settentrionale.

PRESIDENTE (*sorto in piedi e con lui tutti i presenti*) non può lasciare senza rilievo il fatto che, sulle vie che conducono al Nilo, stanno compendosi eventi di cui tutti sentono la portata non solamente per le sorti della guerra in Africa, ma per le sorti della guerra in generale.

Nell'apprendere con commozione e con fierezza i bollettini di guerra di questi giorni il nostro pensiero si rivolge riconoscente ai soldati eroici ed ai grandi capi che li guidano.

Gli avvenimenti che si svolgono su tutti i fronti ci confermano nella certezza che questa guerra non finirà con un compromesso, ma con l'espulsione degli inglesi dal Mediterraneo e con la capitolazione del mondo anglosassone.

Auspica che i componenti della Commissione, che sono soldati, possano avere ancora l'onore di servire la Patria ed il Fascismo con le armi. (*Vivissimi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Estensione al Corpo di polizia dell'Africa italiana dell'obbligo dei Comuni di somministrare alloggi militari. (2017)

DURINI, *Relatore*, fa presente che l'articolo 91 della Legge comunale e provinciale fa obbligo ai Comuni di dare alloggio ai Reali carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe di transito, al personale della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, alla Mi-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

lizia volontaria sicurezza nazionale, salvo rimborso a norma di legge. Il provvedimento che oggi è sottoposto all'esame della Commissione, stabilisce l'estensione di tale dovere da parte dei Comuni di dare alloggio anche a quegli elementi del Corpo di polizia dell'Africa Italiana che possono trovarsi a dover sostare in località del territorio metropolitano.

Dato che questo Corpo è entrato a far parte delle Forze armate dello Stato, è logica e naturale l'estensione al medesimo dello stesso diritto.

Desidera mettere in particolare rilievo che esso ha già saputo acquistarsi ottima fama per gl'importantissimi servizi prestati negli svariati compiti affidatigli, tanto in Africa Orientale quanto in Libia, e la generale simpatia per la perfetta disciplina e la esemplare tenuta di tutti i suoi componenti.

Esprime pertanto l'avviso che, in segno di particolare riconoscimento degli altissimi meriti acquisiti dal Corpo di polizia dell'Africa Italiana, il disegno di legge sia da approvarsi per acclamazione.

PRESIDENTE pone a partito tale proposta. (*Vivissimi applausi*).

Dichiara approvato per acclamazione il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Pagamenti per conto della cassa militare di Gimma. (2018)

RACHELI, *Relatore*, fa noto che molti connazionali, impiegati o militari, che si trovavano di stanza nel Galla Sidama, avevano depositato i loro risparmi o comunque somme da rimettere nel Regno presso la Regia tesoreria locale. Senonchè, gli avvenimenti militari costrinsero alla chiusura della Tesoreria stessa e di conseguenza il Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana autorizzò il trasferimento dei depositi presso la Cassa militare di Gimma. Altri avvenimenti hanno poi indotto la Cassa militare a consigliare il Ministero dell'Africa Italiana di ritirare tali depositi per poi versarli a coloro cui erano stati destinati. Avvenne però che, avendo il Ministero suddetto sollecitato la segnalazione nominativa di tutti i depositi fatti, e nello stesso tempo, avendo invitato il Governo Generale a rimettere il vaglia telegrafico del complesso dei versamenti fatti, non ottenne risposta. Il Governo Generale dell'Africa Orientale Italiana inviò invece tredici telegrammi contenenti altrettanti elenchi di versamenti effettuati alla Cassa predetta, senza

però fare nessuna segnalazione nominativa, per un totale complessivo della cospicua cifra di oltre nove milioni. Pertanto, quando si è trattato di versare ai beneficiari le somme depositate, l'Amministrazione militare si trovò di fronte a difficoltà, sia pure formali, di carattere amministrativo, di modo che è stato necessario interpellare, in questa circostanza, il Consiglio di Stato, per avere un parere circa il modo di comportarsi a questo proposito. Il Consiglio di Stato suggerì di compilare uno speciale provvedimento legislativo che è quello ora sottoposto all'esame della Commissione legislativa.

Il disegno di legge contiene alcune norme che si riallacciano a quelle già emanate con la legge 5 dicembre 1941-XX, riguardante i pagamenti da effettuarsi nel Regno per conto dei Governi dell'Africa Orientale Italiana a favore di fornitori ed imprenditori o di personale civile o militare. A tale proposito, si potrà fare riferimento alle osservazioni fatte in sede di discussione di quella legge.

In particolare, il provvedimento in esame prevede, per casi eccezionali o di motivata necessità, il versamento completo di quei depositi che non abbiano superato l'importo di diecimila lire, sentita l'apposita Commissione. Nel caso invece che tali depositi superino la somma predetta, si prevede il versamento di diecimila lire, più la metà dell'importo che sarebbe spettato secondo le segnalazioni ricevute.

Il prelievo di queste somme avverrà su fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'Africa Italiana.

La corresponsione dei pagamenti dovrà essere effettuata in seguito ad esame dei singoli casi da parte della Commissione e, per evitare pagamenti indebiti o duplicati, si osserveranno cautele adatte, quali la prestazione di una delle garanzie previste dalla legge del 5 dicembre 1941-XX o almeno la garanzia di persona solvibile. I beneficiari delle partite superiori alle lire diecimila sono facoltizzati ad investire il loro danaro in buoni postali fruttiferi da depositare presso la Cassa depositi e prestiti.

Fatti gli accertamenti, il Ministero dell'Africa Italiana procederà alla liquidazione definitiva delle somme.

Salvo eventuali osservazioni che potrebbero farsi sulla entità delle somme che vengono corrisposte, ritiene che il provvedimento possa riscuotere la piena approvazione, poichè risponde ad una situazione di carattere eccezionale e come tale esso dev'essere considerato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Ritiene che non sia il caso di addentrarsi in discussioni che partano da rigidi criteri amministrativi, perchè bisogna tener conto delle particolari circostanze in cui le operazioni di cui trattasi si sono svolte. Senza dubbio, i militari e gli impiegati che hanno depositato le somme, avranno ricevuto le relative quietanze che potranno sempre far fede del deposito eseguito e tali documenti potranno servire in futuro, sia per quelli che sono ritornati, sia per quelli che sono rimasti in Africa Orientale. Ma intanto è bene che il Ministero dell'Africa Italiana, pur nel lodevole intento di favorire questa categoria particolare di creditori, si sia cautelato contro eventuali richieste inesatte o non sufficientemente documentate.

RINALDI chiede, a titolo di chiarimento, in quale proporzione verrebbe fatto il pagamento, secondo le disposizioni del disegno di legge, a quei nostri connazionali che risiedevano nell'Impero e che, ritornando ora in Italia, abbiano la possibilità di esibire una documentazione completa del credito, senza dar luogo a dubbi o pericoli di ambiguità.

RACHELI, *Relatore*, fa presente che il disegno di legge contempla i pagamenti da farsi ai beneficiari delle somme versate da terzi alla Cassa militare del Gimma e perciò contiene le norme restrittive e cautelative di cui ha riferito. D'altra parte, l'articolo 1 aggiunge che nessun altro pagamento può essere disposto sino a che non siano effettuati definitivi accertamenti; quindi è da dedursi che, in caso di documentazione completa, il pagamento ai creditori dovrà avvenire per l'intero.

AGHEMO non trova chiaro il disposto dell'articolo 4 per cui i beneficiari delle partite superiori alle lire diecimila; in luogo del pagamento parziale di cui all'articolo 1, possono chiedere che l'intera somma liquidabile a loro favore venga investita in buoni postali fruttiferi a loro nome, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore del Ministero dell'Africa Italiana, che potrà disporre, se necessario, il parziale o totale incameramento.

Chiede quale significato e quale portata abbia questa facoltà di disporre il totale o parziale incameramento.

Poichè all'articolo 1 si stabilisce che, per le somme non superiori alle diecimila lire, il pagamento può essere fatto per l'intero, non vede la ragione per cui debba essere

adottata una misura più restrittiva, che arriva sino all'incameramento, nei confronti dei beneficiari di somme superiori che dimostrano di avere più fiducia nello Stato, valendosi della facoltà di investimento in buoni fruttiferi. Caso mai, si dovrebbe parlare soltanto di parziale incameramento.

RACHELI, *Relatore*, osserva che anche le somme non superiori alle diecimila lire sono recuperabili, in quanto sottoposte a garanzia. Nel caso previsto dall'articolo 4, la garanzia è data dai buoni.

CECCONI conviene col Relatore, rilevando che lo Stato ha in sostanza due modi di cautelarsi: o le garanzie di cui all'articolo 3, o il deposito dei buoni di cui all'articolo 4.

PRESIDENTE è anch'egli d'avviso che la dizione dell'articolo 4 vada interpretata nel senso che l'incameramento di cui trattasi voglia essere un mezzo di garanzia analogo a quelli previsti dall'articolo 3.

DURINI chiede che cosa voglia significare l'inciso: « se necessario ».

PRESIDENTE rileva che evidentemente l'inciso si riferisce al caso in cui l'investimento fosse stato fatto indebitamente e che quindi debbasi ovviare all'indebito arricchimento.

RACHELI, *Relatore*, conferma che il disposto dell'articolo 4 è in rapporto alle garanzie di cui parla l'articolo 3.

TECCHIO trova che, per chiarire, basterebbe che all'articolo 4 si dicesse... « da depositare a titolo di garanzia presso la Cassa depositi e prestiti, ecc. ».

VITALI CARLO ritiene che, se fosse possibile proporre un emendamento, si potrebbe dire: « ... potrà disporre il parziale o totale incameramento al fine di impedire indebiti o duplicati pagamenti ».

PRESIDENTE osserva che una proposta di emendamento sarebbe ora intempestiva ed anche non opportuna per l'assenza del Ministro. Ad ogni modo, l'interpretazione della Commissione sarà elemento essenziale per l'interpretazione della legge.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 12.20.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Estensione al Corpo di polizia dell'Africa Italiana dell'obbligo dei Comuni di somministrare alloggi militari. (2017)

ARTICOLO UNICO.

L'obbligo dei comuni di somministrare, nei limiti dei mezzi disponibili nel territorio rispettivo, gli alloggi completi ai Corpi, reparti di Corpo, ufficiali, assimilati o militari isolati, fuori della propria residenza per ragioni di servizio, quale risulta disciplinato dalle disposizioni vigenti, si estende anche ai reparti, ufficiali, sottufficiali ed agenti isolati del Corpo di polizia dell'Africa Italiana, negli stessi casi e con gli stessi limiti previsti per l'Arma dei carabinieri Reali.

Pagamenti per conto della Cassa militare di Gimma. (2018)

ART. 1.

A richiesta dei beneficiari delle somme versate da terzi alla Cassa militare di Gimma può farsi luogo, in casi eccezionali e di motivata necessità, sui fondi trasportati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana ai termini dei Regi decreti-legge 1° maggio 1941-XIX, n. 427, convertito nella legge 8 dicembre 1941-XX, n. 1439, e 21 giugno 1941-XIX, n. 570, convertito nella legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1139, al pagamento delle somme versate nella Cassa stessa, qualora queste non superino le lire diecimila complessive per ogni beneficiario. Per somme superiori può farsi luogo soltanto al pagamento di un acconto di lire diecimila, aumentato della metà della differenza tra questa cifra e quella effettivamente segnalata come versata alla suddetta Cassa militare.

Nessun altro pagamento può essere disposto sino a che non siano effettuati definitivi accertamenti.

ART. 2.

Per i pagamenti da effettuare ai termini del precedente articolo, devono essere osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, modificate come appresso indicato.

I pagamenti stessi sono disposti mediante autorizzazione del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il parere della Commissione istituita con l'articolo 2 di detta legge.

ART. 3.

Nella corresponsione dei pagamenti totali o parziali devono osservarsi le cautele atte ad impedire indebiti o duplicati pagamenti. A tale scopo l'Amministrazione richiederà che i pagamenti il cui importo superi la somma di lire diecimila siano subordinati alla prestazione di una delle garanzie previste dall'articolo 4 della legge 5 dicembre 1941-XX, n. 1477, od almeno da garanzia personale data nelle forme di legge da persona solvibile ed accettata dalla Commissione indicata nell'articolo precedente, a suo giudizio insindacabile. Per i pagamenti di importo inferiore a detta somma la garanzia può ugualmente essere richiesta qualora la Commissione lo ritenga necessario.

ART. 4.

I beneficiari delle partite superiori alle lire diecimila, in luogo del pagamento parziale di cui all'articolo 1, possono chiedere che l'intera somma liquidabile a loro favore venga

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

investita in buoni postali fruttiferi a loro nome, da depositare presso la Cassa depositi e prestiti con vincolo a favore del Ministero dell'Africa Italiana, che potrà disporre, se necessario, il parziale o totale incameramento.

ART. 5.

Sino all'esito degli accertamenti, i beneficiari possono richiedere solo lo svincolo par-

ziale del deposito e dei corrispondenti buoni, dimostrandone la eccezionale necessità.

Lo svincolo, in tal caso, è concesso sentita la Commissione indicata nell'articolo 2 ed è subordinato alla prestazione delle garanzie di cui all'articolo 3 e all'osservanza dei limiti previsti nell'articolo 1 in capitale nominale, esclusi gli interessi eventualmente maturati.

